gestione dell'Ente era disciplinata non già secondo gli schemi tipici di un ente pubblico, bensì come se si trattasse di una Amministrazione autonoma dello Stato.

Senonché in prosieguo di tempo l'Amministrazione interessata avocò a sè le funzioni tipiche statali, lasciando al Fondo Massa soltanto scopi assistenziali (istruzione degli orfani dei militari del Corpo, concessione di borse di studio ai figli di detti militari, elargizione di sussidi ai militari in casi di infortunio e di bisogno, concessioni di premi ai militari particolarmente meritevoli).

Al mutamento operato nella funzione istituzionale del Fondo Massa, non seguì, però, il corrispondente adattamento della sua configurazione giuridica, attraverso l'inquadramento dello stesso nell'ambito della disciplina comune agli enti pubblici che hanno scopi assistenziali.

Tale riconoscimento formale fu poi realizzato con l'art. 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, il quale istituisce il "Fondo di assistenza per i finanzieri", conferendogli la personalità giuridica e ponendolo sotto la vigilanza del Ministro delle finanze. La nuova denominazione sostituisce dunque quella di Fondo Massa, del quale fu prevista a favore del nuovo Ente la devoluzione del patrimonio e di tutte le entrate che le disposizioni di legge attribuivano allo stesso.

Appare utile sottolineare che l'art. 2 della legge n. 1265/60, nell'indicare le finalità dell'ente, tutte di natura assistenziale, menziona, per la prima volta, anche una finalità di carattere previdenziale, destinata nel tempo a costituire l'attività prevalente del nuovo Fondo, cioè l'erogazione di una indennità di buonuscita.

3. - Organi dell'Ente

Nella precedente relazione è stata data notizia sui compiti istituzionali del Fondo, sulla sua organizzazione e sulle modifiche statutarie di volta in volta intervenute.

Ad esse relazioni si fa rinvio salvo a richiamare di seguito la normativa che regola, in modo peculiare e negli elementi essenziali, l'assetto ordinativo dell'Ente e i compiti istituzionali.

Va preliminarmente chiarito che lo statuto del Fondo è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, entrato in vigore il 1° gennaio 1979; detto decreto è stato poi modificato con decreti del Presidente della Repubblica n. 797/1984, 347/1987, successivamente con D.P.R. n. 307/1990 e, per ultimo, con D.M. 5 aprile 2000.

Gli organi del Fondo sono:

a) il Presidente: è un ufficiale in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza di grado non inferiore a generale di divisione, nominato dal Ministro delle Finanze;

b) il Consiglio di amministrazione: è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da altri 9 membri, di cui 3 ufficiali, 3 sottufficiali e 3 appuntati o finanzieri, tutti in servizio permanente della Guardia di finanza. I membri sono nominati dal Ministro delle Finanze su proposta del Comandante Generale della Guardia di finanza, durano in carica 2 anni e possono essere riconfermati una sola volta.

 Il Vice-Presidente è un generale o un colonnello in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, nominato dal Ministro delle Finanze.

 Le funzioni di segretario del Consiglio sono espletate dal capo della segreteria dell'Ente.

 Appare utile rilevare che i 9 membri del Consiglio di amministrazione si avvicendano al momento, così come nel passato, in funzione delle promozioni e dei trasferimenti di sede, derivandone tutta una serie di singoli provvedimenti di sostituzioni e di nomine per il prescritto periodo di 2 anni, al

di fuori di un idoneo modulo, ai fini di funzionamento di un organo in assetto stabile nella sua collegialità e per un dato periodo.

Si osserva difatti che non è prevista la durata di carica degli organi collegiali (Consiglio di amministrazione e Collegio dei revisori) in quanto tali, bensì quella dei membri singolarmente nomitati, fissata in detti 2 anni, salvo riconferma.

La Corte ha già avuto modo di rappresentare la peculiarità della norma che determina un accentuato ricambio dei singoli, anche se è consapevole che, specie per la nomina dei 9 membri del Consiglio di amministrazione, essa trova fondamento nel variare delle citate posizioni di grado e di destinazione.

In rapporto al funzionamento del Consiglio di amministrazione, occorre dire che il nuovo statuto prevede anche che "Il Ministro delle Finanze o un Sottosegretario di Stato da lui delegato può assistere alle sedute del Consiglio";[3]

c) Collegio dei revisori dei conti: composto da 2 funzionari della carriera direttiva del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di cui uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore, con funzione di Presidente; 2 funzionari della carriera direttiva del Ministero delle Finanze, di cui uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore; 1 ufficiale superiore del Servizio di amministrazione dell'Esercito, in servizio presso il Comando generale della Guardia di finanza.

Tutti i membri del Collegio sono nominati con decreto del Ministro delle Finanze: durano in carica 2 anni e possono essere riconfermati.

In tema di compensi degli organi statutari, va segnalato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri (foglio UCA/11502/IV.2.31.4.7 del 9 settembre 1996), a seguito di richiesta del FAF, e tenuto conto di quanto rappresentato dal Ministero del Tesoro, ha espresso parere favorevole per l'aumento, con effetto dal 1° gennaio 1996, dei compensi mensili lordi degli organi statutari, le cui misure, per il periodo in esame, si rilevano dal prospetto che segue:

3 - È da ritenere che tale previsione si muova nell'ottica, da ritenere ormai superata, di essersi sempre ritenuto il Fondo quale organo dello Stato, con riferimento al soppresso "Fondo Massa" di cui il Fondo assistenza finanzieri costituisce la continuità.

Consiglio di amministrazione

Destinatari	1998	1999	2000
Presidente	620.000	620.000	620.000
Vicepresidente	620.000	620.000	620.000
Componenti	510.000	510.000	510.000
Segretario	620.000	620.000	620.000

Collegio dei Revisori

Destinatari	1998	1999	2000
Presidente	620.000	620.000	620.000
Componenti	510.000	510.000	510.000

Ai membri degli organi predetti compete inoltre un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta[4].

Con la stessa nota, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inoltre espresso parere favorevole per la corresponsione di un gettone di presenza di lire 100 mila lorde per i partecipanti alle riunioni degli organismi collegiali validamente costituiti nonché al rimborso delle spese di missione per servizi effettuati fuori sede. È stato infine precisato che nessun aumento può essere previsto per i compensi attribuiti al personale militare assegnato all'ufficio di segreteria e alla redazione de "Il Finanziere", tenuto conto delle prescrizioni normative sul trattamento economico del personale militare.

Giova rilevare che dall'esercizio finanziario 1997 in poi l'approvazione del consuntivo risulta effettuata dal Comandante Generale della Guardia di finanza per competenza propria. Ciò ovviamente non incide sul generale potere di vigilanza spettante alla competente autorità governativa[5].

Detto questo, la Corte ritiene opportuna una riconsiderazione della suddetta normativa alla luce dei nuovi i principi di organizzazione pubblica introdotti dalla nuova disciplina in materia.

4 - L'attività degli organi collegiali si è concretizzata in riunioni periodiche - con cadenza quasi mensile - nel complesso così riassumibili:

Organi	1998	1999	2000
Consiglio di amministrazione	12	11	11
Collegio dei revisori *	7	7	6

* compreso le presenze nelle adunanze del C.d.A.

5 - Cfr. parere del Consiglio di Stato. Adunanza della terza Sezione del 17 novembre 1998. Prot. n. 1316/98.

4. - Funzionamento dell'Ente

4.1. Agli adempimenti amministrativi e contabili per la gestione finanziaria e all'amministrazione del patrimonio del Fondo provvede l'ufficio di segreteria diretto da un ufficiale superiore della Guardia di Finanza, il quale svolge anche funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione.

Nel periodo oggetto d'esame della presente relazione sono stati utilizzati n. 21 militari di cui 2 ufficiali (compreso l'ufficiale capo della segreteria). Ad essi vengono corrisposti compensi forfettari mensili lordi d'importo variabile da lire 108.000 a 189.000 in relazione, secondo quanto affermato dall'Ente, allo svolgimento di attività al di là del normale orario di servizio e degli altri compiti d'istituto[6].

Nei due prospetti che seguono sono riportati i dati relativi alle spese di funzionamento e al valore dei beni strumentali in uso.

SPESE DI FUNZIONAMENTO

DESCRIZIONE	1998	1999	2000
Cancelleria	23.063.445	16.901670	16.609.370
Spese postali	10.640.400	144.000	212.400
Spese telefoniche	970.000	1.287.000	1.024.000
Manutenzione e riparazioni	27.790.070	27.090.400	20.312.780
Acquisto stampati	1.208.720	1.821.850	1.902.420
Varie (abbonamenti, pubblicazioni, ecc.)	2.061.630	2.449.750	3.717.850
Prestazioni professionali	0	0	0
Aggiornamento software	1.904.000	2.797.200	2.940.000
TOTALE	**67.638.265**	**52.491.870**	**46.718.820**

VALORE BENI STRUMENTALI IN USO

	1999	2000
Mobili ed arredi	28.939.770	28.939.770
Computer e macchine elettroniche	221.998.470	224.159.970
TOTALE	**250.938.240**	**253.099.740**

[6] L'ufficiale capo di segreteria, come segretario del Consiglio di amministrazione, ed il cassiere percepiscono compensi come da prospetto indicato al precedente capo 3.

4.2. - Distribuzione premi e modalità

In seno al Fondo assistenza finanzieri, ma non a carico del Fondo medesimo, opera una Commissione prevista dalla già menzionata legge 7 febbraio 1951 n. 168, per la distribuzione dei premi, a favore dei militari aventi diritto, secondo i criteri fissati dall'articolo 4 della legge stessa nonché dal decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1975 n. 8762 per i premi di cui all'articolo 5 legge n. 734 del 1973.

Essa è così costituita:

Presidente: Comandante Generale della Guardia di finanza o, per sua delega, Comandante in 2ª della Guardia di finanza;

Membri: un magistrato della Corte dei conti;

- un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze;
- un funzionario della Ragioneria centrale del Ministero del tesoro;
- due ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a tenente colonnello;
- un segretario funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze o ufficiale della Guardia di finanza, di grado non inferiore al 9°.

Ai citati componenti, tranne il presidente e il suo sostituto, viene liquidato un compenso mensile forfettario di lire 243.000 lorde.

La mancata corresponsione del compenso al Presidente e al suo sostituto è giustificata - come si è riferito nella precedente relazione - dal fatto che essi svolgono compiti strettamente connessi alla loro carica. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato con parere del 25 ottobre 1983.

5. - Mezzi finanziari

5.1.- Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 18 del vigente statuto dell'Ente, a parte quelle patrimoniali, di cui si farà cenno nel prosieguo della presente relazione, le entrate che il Fondo realizza per il perseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite dalle "quote delle contravvenzioni, ammende, pene pecuniarie, prodotti di confisca" previste:

1) dall'art. 1, 1° comma, lett. b), della legge n. 168/1951, là dove tale legge recita che nei casi in cui le leggi tributarie prevedano la partecipazione degli accertatori delle violazioni, nella ripartizione delle somme riscosse, la ripartizione stessa, detratto il 10 per cento per le spese, viene effettuato con l'assegnazione del 20 per cento ai fondi di previdenza o assistenza delle Amministrazioni civili e dei Corpi di polizia cui appartengono gli accertatori;
2) dalla legge n. 734/1973, recante "concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolare", il cui art. 5 prevede il riparto di quote di tali indennità soppresse tra il Fondo assistenza finanzieri per scopi assistenziali e previdenziali e i militari del Corpo della Guardia di finanza; la legge 13 luglio 1984, n. 302, recante "disposizioni per il potenziamento della Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione stessa", che con l'art. 6 ha modificato il richiamato art. 5 della legge 734/73 per quanto concerne i criteri di riparto di quote provenienti dalle suindicate indennità soppresse;
3) da qualsiasi altra disposizione precedente che ne prevedeva la devoluzione al soppresso Fondo Massa della Guardia di finanza.

Va detto che in tale generica indicazione di disposizioni sono contenute norme che prevedono la devoluzione all'Ente di una quota percentuale delle somme riscosse dallo Stato a titolo di sanzioni pecuniarie applicate per violazione di leggi tributarie a seguito dell'attività operativa svolta dai militari del Corpo nel comparto fiscale.

A tale riguardo, meritano di essere segnalate le seguenti disposizioni concernenti:

a) - legge 168/1951 - già citata - e art. 337 del D.P.R. n. 43/73 attinenti ad imposte indirette in materia doganale;

b) - norme [7] in materia di assicurazioni, spettacoli, concessioni governative, bollo;

c) - D.P.R. 633/72, art. 75, in materia di Iva;

d) - norme[8] in materia di Monopoli;

e) - D.Lgs C.P.S. n. 1511/1947 e D.P.R. n. 148/88 - art. 30, in materia di infrazioni valutarie;

f) - D.Lgs. n. 285/92, art. 208, in materia di codice della strada;

g) - proventi in materia di imposte dirette (D.P.R. n. 600/73, art. 70);

h) - legge n. 734/73 e D.P.R. n. 43/73, art. 337, in materia di servizi nell'interesse nel commercio fuori Dogana;

i) - D.Lgs. n. 504/95 e D.P.R. n. 43/73, art. 337 concernenti quote di proventi per sanzioni pecuniarie irrogate in materia di imposte di fabbricazione.

7 - Cfr. legge n. 168/51, legge n. 1216/61 - art. 26, DD.PP.RR. n. 640/72, art. 37, n. 641/72, art. 10, n. 642/72, art. 38.

8 - Legge 168/51, legge n. 907/42, D.P.R. n. 43/73, art. 337.

5.2. - I proventi anzidetti sono da tenere distinti dagli altri previsti dalle stesse leggi e che non sono destinati all'Ente per il conseguimento delle finalità istituzionali, ma solo per essere erogati in premi ai militari o agli accertatori delle violazioni. Tali ultimi proventi si configurano, sotto il profilo meramente contabile, come partite di giro o più propriamente, come assegnazioni al bilancio con vincolo di destinazione anche se nella contabilità dell'Ente esse vengono indicate come attività "per conto".

Giova inoltre rilevare che le entrate istituzionali sono ancora da tenere distinte, oltre che da quelle sopra mezionate che si configurano come partite di giro, dalle entrate affluenti a copertura di "attività per conto" e dalle entrate che danno luogo a "contabilità speciali".

Queste ultime contabilità traggono origine in parte da contributi di federazioni sportive e dai fondi CONI (costituite per la prima volta nel 1983) al fine di realizzare infrastrutture ed attività sportive.

Va anche segnalato che tra le "contabilità speciali" continuano a figurare come in passato quelle attinenti alle amministrazioni condominiali, che si riferiscono ai versamenti effettuati dagli inquilini che hanno in uso abitativo immobili di proprietà dell'Ente e alle spese di amministrazione riguardanti detti immobili.

5.3. - Gestione del patrimonio

Particolare rilievo assume l'attività che l'Ente deve svolgere per una ottimale valorizzazione del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, attraverso una oculata politica di investimento.

L'Ente ha preferito investire le proprie disponibilità prevalentemente in titoli di Stato, che presentano il vantaggio di realizzare una pronta liquidità. In passato sono stati effettuati anche investimenti in immobili (6 a Roma e 1 a Genova).

Va considerato che per la valutazione dei titoli l'Ente si è basato sul valore nominale. La rappresentazione in bilancio del patrimonio immobiliare è fondata sul costo di acquisto del bene.

6 - Funzioni istituzionali in generale

Il Fondo esercita funzioni assistenziali e previdenziali attraverso l'erogazione di varie provvidenze a favore degli orfani dei militari della Guardia di finanza, dei militari stessi e dei loro familiari, la concessione di borse di studio ai figli dei predetti militari. Provvede inoltre a forme di assicurazione del personale del Corpo destinato a particolari servizi rischiosi, e alla concessione di sussidi.

Contributi vengono erogati anche ad enti morali, a circoli costituiti presso comandi o reparti del Corpo.

La funzione previdenziale è costituita dalla liquidazione di una indennità di buonuscita aggiuntiva rispetto a quella dell'ENPAS (oggi INPDAP) concessa ai militari che cessano dal servizio e ai loro aventi diritto nel caso di decesso in servizio. In quest'ultima attività si realizza, in massima parte, il fine istituzionale del Fondo.

Le suindicate funzioni, oltre ad essere contemplate dalla richiamata legge istitutiva dell'Ente n. 1265/1960, sono state disciplinate dalla norme statutarie.

Va segnalato che l'Ente svolge inoltre altri compiti con mezzi finanziari di cui lo stesso ha la temporanea disponibilità come, ad esempio, quelle relative alle erogazioni dei premi ai militari del Corpo.

Come è stato già riferito, per l'assolvimento dei compiti statutari il Fondo trae per la maggior parte le proprie risorse dalle quote delle sanzioni pecuniarie irrogate e riscosse a seguito dell'attività operativa svolta dai militari del Corpo: nessuna forma di contribuzione obbligatoria è posta a carico del personale stesso.

6.1. - Assistenza agli orfani

L'assistenza agli orfani si attua con l'erogazione di contributi per rette di convitto, semiconvitto o per la frequenza di scuole ed istituti di istruzione statali, con l'ammissione in colonie marine e montane e con altri interventi atti a favorirne l'istruzione e la formazione civica.

Contributi per rette di convitto o semiconvitto presso collegi convenzionali possono essere elargiti, se le possibilità finanziarie del Fondo lo consentono ed in misura non superiore alla metà dell'ammontare globale della retta, ai figli dei militari del Corpo che siano stati dichiarati permanentemente inabili per lesioni o per infermità riportate in servizio e per causa di servizio.

L'Ente provvede anche alla concessione di borse di studio ai figli dei militari in servizio e di quelli in congedo, subordinatamente a determinate condizioni.

L'assistenza è condizionata allo stato di disagiata condizione economica degli orfani e dei loro congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti.

6.2. - Assistenza al personale in servizio

Stabilisce lo Statuto che l'assistenza al personale in servizio viene svolta attraverso la promozione o il sostegno finanziario di iniziative volte ad elevarne il livello culturale e spirituale, a tutelarne la sanità e a svilupparne le capacità psico-fisiche sportive.

L'attività medesima è stata potenziata e meglio articolata nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 307 del 1990, che così recita (articolo 1):

"Tali iniziative, da attuare secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione, possono riguardare:

a) attività, cerimonie, manifestazioni e riunioni celebrative, culturali e ricerative;
b) stabilimenti balneari e soggiorni marini e montani;
c) colonie estive, montane e marine, per figli,
d) attività fisico-sportive e provvidenze di carattere sanitario anche a mezzo di consulenze ed assistenze specialistiche;

e) circoli, sale convegno e analoghe strutture istituite presso comandi e reparti, con finalità assistenziali e ricreative;

f) concorso alle spese di ricovero in case di riposo dei militari in congedo che abbiano prestato nel Corpo almeno venti anni di servizio effettivo o che siano stati congedati per infermità contratta in servizio e per causa di esso nonché dei loro familiari superstiti dei militari deceduti in servizio;

g) distribuzione di pacchi dono e somme di denaro ai militari ammalati o infortunati e ricoverati in luoghi di cura;

h) ripianamento, nei limiti fissati annualmente nel bilancio di previsione dal consiglio di amministrazione, di eventuali disavanzi di amministrazione del periodico "Il Finanziere" e concessione, con l'obbligo di rimborso, di anticipazioni per far fronte a temporanee deficienze di cassa;

i) anticipazioni su richiesta dei comandanti di Corpo, ai reparti operanti in località disagiate, dei fondi occorrenti per l'acquisto dei viveri, combustibili ed altri generi indispensabili, con l'obbligo di rimborso entro un anno;

j) anticipazione, su richiesta dei comandanti di Corpo - riconosciuta valida dal Comando generale - e con l'obbligo di rimborso entro due anni, prorogabili di un altro anno, delle spese di impianto o di potenziamento degli spacci e dei soggiori marini e montani.

k) concessione di medaglie ricordo ai militari che vengono collocati in congedo dopo aver prestato almeno venticinque anni di effettivo servizio nel Corpo.

l) concessione di prestiti ai militari in servizio, in relazione alle disponibilità finanziarie ed al periodo durante il quale il richiedente è obbligato al pagamento rateale del rimborso, sulla base delle disposizioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Le iniziative assistenziali previste alle lettere a), b), e d), possono essere estese, qualora le disponibilità lo consentano, ai familiari, ai militari in congedo che abbiano prestato almeno venti anni di effettivo servizio nella Guardia di finanza o che siano stati congedati per infermità contratta e dipendente da causa di servizio, nonché ai loro familiari e a quelli dei militari

deceduti in servizio o per infermità contratta e dipendente da causa di servizio.

La stessa norma stabilisce inoltre che alle colonie previste dalla lettera c) possono essere ammessi i figli dei militari in congedo con almeno venti anni di effettivo servizio o congedati per infermità dipendente da causa di servizio".

Quanto alle funzioni attribuite al FAF (vedi lettere i) e j)) di provvedere alle anticipazioni a reparti dislocati in località disagiate per l'acquisto di viveri e combustibili e alle anticipazioni delle spese di impianto o di potenziamento degli spacci e dei soggiorni marini e montani, la Corte ebbe ad osservare che le citate anticipazioni tendono, in sostanza, ad assicurare la funzionalità delle unità operative e che una funzione del genere sembra rientrare negli aspetti generali dell'assetto ordinativo sul territorio delle unità del Corpo; aspetti generali che rientrano nella competenza degli organi preposti all'alta direzione del Corpo della Guardia di finanza.

Evidentemente la previsione nello statuto delle attività concernente le anzidette anticipazioni costituisce retaggio dell'originario "Fondo Massa", quale organo dello Stato; essa però mal si concilia con le finalità "assistenziali" del Fondo e con la sua autonomia, di talché sul punto non è da escludere l'opportunità, peraltro condivisa dal Ministero del Tesoro,di una modifica statutaria in modo da ricondurre tale attività nella propria sede istituzionale.

In proposito, si richiama l'attenzione degli organi responsabili dell'Ente per l'adozione delle misure conseguenziali.

6.3 - Assicurazioni ed indennizzi

A favore dei militari addetti a servizi particolarmente rischiosi può essere stipulata una assicurazione sulla vita e sull'invalidità dei medesimi o per danni a terzi, quando il relativo onere non sia per legge a carico dello Stato.

Altra forma di assistenza è prevista nel caso in cui il militare, per infortunio verificatosi nell'adempimento del dovere abbia contratto grave invalidità permanente, dalla quale sia derivata la cessazione del rapporto di impiego. In tal caso, il Fondo interviene a favore del militare concedendo uno speciale indennizzo.

Uno speciale indennizzo può anche essere concesso ai superstiti di militari deceduti in attività di servizio, per infortunio non riconosciuto come dipendente dal servizio stesso.

L'entità dei due indennizzi viene stabilita annualmente in sede di delibera del bilancio di previsione.

6.4. - Sussidi

Nei confronti dei militari in servizio o in congedo con almeno 9 anni di effettivo servizio o che siano stati riformati per malattia dipendente da causa di servizio nonché alle vedove e agli orfani e, in caso eccezionale, anche ad altri congiunti è prevista un'altra forma di assistenza attraverso la concessione di sussidi a domanda e su proposta motivata e documentata dai comandanti del Corpo.

Il presupposto dell'erogazione dell'anzidetto beneficio è costituito dallo stato di bisogno per malattia, indigenza o altro particolare stato di necessità.

Con apposite circolari l'Ente ha provveduto a disciplinare la concessione degli anzidetti sussidi anche a favore dei figli e degli orfani handicappati dei militari della Guardia di finanza.

6.5. - Contributi ad enti morali

Il Fondo provvede altresì alla concessione di contributi ad enti morali che svolgono attività di sviluppo della personalità dei militari del Corpo (art. 8 dello Statuto).

A tale riguardo la norma statutaria, quale risulta modificata, indica i seguenti enti:

a) Associazione nazionale dei finanziari, eretta in ente morale con regio decreto 17 marzo 1929, n. 377;
b) Museo storico della Guardia di finanza, eretto in ente morale con regio decreto 7 aprile 1941, n. 403;
c) Cassa ufficiali istituita con regio decreto-legge 5 luglio1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, e successive modificazioni;
d) Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza istituito con regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, e successive modificazioni.

I contributi possono essere concessi in relazione ad effettive esigenze documentate volta per volta dagli enti anzidetti.

Vale la pena di ricordare che in sede di esame del disegno di legge, tradotto poi nella legge n. 1265/1960 istitutiva del Fondo assistenza per i finanzieri, fu posto il problema della chiara individuazione degli enti a favore dei quali può essere prevista la concessione di contributi da parte del Fondo. L'art. 2, lett. f) della citata legge specifica, come si è detto, che Enti siffatti devono svolgere attività intese a sviluppare la personalità dei militari del Corpo. Nel corso della discussione parlamentare dell'anzidetto disegno di legge, fu espressa la preoccupazione che altri Enti potessero impropriamente aggiungersi a quelli cui la norma aveva inteso riferirsi. Su tale aspetto, il relatore ebbe a chiarire che "gli Enti morali ai quali si riferiva la norma in parola erano tre: Associazione dei figli dei finanzieri (soppressa nel 1976, verso assorbimento del patrimonio e dei relativi compiti, da parte del FAF); l'Istituto orfani dei militari del Corpo; il Museo storico"; Enti quindi

con finalità chiaramente umanitarie o di testimonianza storica della vita del Corpo, come tali abbisognevoli di un contributo per il loro funzionamento.

Alla luce dei cennati atti parlamentari si ribadisce l'esigenza - peraltro già rilevata nel precedente referto - di un riesame delle disposizioni dello statuto concernenti l'indicazione degli enti morali in piena rispondenza alle finalità statutarie stabilite dal legislatore.

6.6. - Indennità di buonuscita

L'indennità di buonuscita, come emerge dall'art. 7 comma 1, dello statuto del Fondo, approvato con D.P.R. n. 775/1978, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce una forma di previdenza aggiuntiva a favore del personale appartenente al Corpo con almeno 9 anni di servizio effettivo; indennità questa che viene erogata alla data di cessazione dal servizio permanente. Tale provvidenza, come già riferito, si aggiunge a quella liquidata dallo Stato in base alle norme vigenti nei confronti di tutti i dipendenti pubblici.

Secondo la norma statutaria l'anzidetta indennità viene ugualmente corrisposta nei casi di collocamento in congedo per infermità dipendente da causa di servizio anche se il militare non abbia compiuto un periodo di servizio di 9 anni. In tal caso la provvidenza è ragguagliata a 10 annualità.

Nei casi di morte del militare in attività di servizio l'indennità è ugualmente corrisposta, a domanda e su segnalazione d'ufficio, secondo l'ordine di preferenza, alle vedove, ai figli, ai genitori, ai fratelli minori o inabili al lavoro e nullatenenti.

Fino al 1997, la misura dell'indennità per ogni anno di servizio utile era calcolata moltiplicando l'ammontare dello stanziamento iscritto in bilancio per un determinato coefficiente (0,0000347). La misura dell'indennità non poteva essere inferiore a quella nell'anno precedente. Laddove poi, a seguito della misura così determinata, l'importo assegnato in sede revisionale si fosse rivelato inadeguato a coprire le spese per le indennità di buonuscita, lo statuto prevedeva il ricorso ad apposito fondo di riserva a tal fine costituito.